

## ACCORDO QUADRO

**STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA APPLICATIVO GESTIONE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, SERVIZI CONNESSI DI INPUT/OUTPUT, RICONCILIAZIONE INCASSI E RENDICONTAZIONE ED ANALISI STATISTICA". CIG B957209929  
CODICE CPV: 72268000-1**

### TRA LE PARTI

**Spezia Risorse Spa** con sede in via A. Lamarmora n.18 – 19100 La Spezia, C.F e P.I. 01222120113, nella persona del Dott. Davide Piccioli in qualità di Direttore Generale, PEC [speziarisorse@pec.it](mailto:speziarisorse@pec.it) (di seguito anche Stazione appaltante).

### E

**EXETESIS Srl** con sede in via Passo Volpe 11/A fraz. Avenza, C.F e P.I. 01156370114, in atto rappresentato dal Legale Rappresentante Andrea Sanguinetti in qualità di Amministratore Unico, PEC [exetesis@pec.exetesis.com](mailto:exetesis@pec.exetesis.com) (di seguito anche Appaltatore), la quale si trova nel libero e pieno esercizio dei propri diritti, come da documentazione richiesta e pervenuta, depositata agli atti dell'Ufficio Servizi di Staff;

### PREMESSO CHE

1. Spezia risorse S.p.A. agisce in qualità di concessionaria dei seguenti Comuni che fanno parte della sua compagine sociale: La Spezia, Ameglia, Arcola, Aulla, Brugnato, Luni, Monterosso al Mare, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Calice al Cornoviglio e Provincia della Spezia. L'Amministrazione presume che, nel corso dei prossimi 4 anni, entreranno nella compagine sociale di Spezia Risorse Spa ulteriori Enti della provincia della Spezia e delle province limitrofe;  
È vigente tra Spezia Risorse S.p.A. e il Comune di Sassuolo (MO) un Accordo di partenariato "pubblico-pubblico" avente ad oggetto la cooperazione e la condivisione di professionalità, competenze e esperienze maturate di tipo organizzativo-informatico e tecnico-giuridico nel perseguire i comuni obiettivi connessi all'esercizio della pubblica funzione di accertamento e riscossione delle entrate comunali; in particolare, il citato accordo di partenariato prevede l'acquisizione, nella sua interezza ed evoluzione, da parte del Comune di Sassuolo del modello integrato organizzativo-informatico di Spezia Risorse S.p.A. e pertanto il medesimo Accordo prevede la delega da parte del citato Comune a Spezia Risorse S.p.A. al

compimento, in nome e per conto del delegante, della attività, degli atti e delle operazioni relative all'acquisto e fornitura di software e servizi funzionali all'attuazione dell'accordo stesso.

2. Le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento diretto dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. 36/2023 per importi inferiori a € 140.000,00 oltre Iva anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
3. Il Comunicato del Presidente ANAC del 10 luglio 2024 chiarisce, in modo efficace, la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di un accordo quadro;
4. I servizi oggetto di appalto sono finanziati con mezzi di bilancio della Stazione appaltante;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### *Articolo 1 - Disposizioni generali e oggetto*

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento del **SERVIZIO DI FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, DEI SERVIZI CONNESSI DI INPUT/OUTPUT, RICONCILIAZIONE INCASSI E RENDICONTAZIONE ED ANALISI STATISTICA** da attivare mediante contratti attuativi.

Le premesse sopra riportate sono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Spezia Risorse S.p.A., in persona del Direttore Generale Dott. Davide Piccioli, come sopra facoltizzato, affida all'impresa Exetesis S.r.l. nella persona di Andrea Sanguinetti, come sopra generalizzata, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di **FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, DEI SERVIZI CONNESSI DI INPUT/OUTPUT, RICONCILIAZIONE INCASSI E RENDICONTAZIONE ED ANALISI STATISTICA** da attuare mediante l'istituto dell'Accordo Quadro nel rispetto delle norme di cui al presente contratto e Lettera di richiesta preventivo.

#### *Articolo 2 – Allegati*

Gli allegati al presente Accordo quadro ne costituiscono parte sostanziale ed integrante, sono di seguito illustrati:

- Allegato A - Offerta economica;

### *Articolo 3 – Durata*

Il presente Accordo quadro ha durata di **mesi 12 (dodici)** con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Per durata dell'Accordo quadro si intende il termine entro il quale potranno essere affidati i contratti attuativi all'aggiudicatario fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato; i corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi, i quali importi verranno fissati in base all'offerta economica articolata (in listino omnicomprendivo dei servizi richiesti) per fascia di abitanti, saranno validi sino alla data di completamento dei servizi oggetto degli stessi anche se il termine per eseguire la prestazione dovesse superare il termine finale di validità indicato dell'Accordo Quadro, il quale tuttavia resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata. Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'efficacia del presente Accordo quadro si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo massimo stimato.

### *Articolo 4 – Ammontare massimo dell'Accordo Quadro e pagamenti*

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti attuativi durante la vigenza del presente Accordo Quadro (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei singoli contratti attuativi calcolati sulla base dei prezzi offerti in sede di offerta) è pari ad **euro 139.000,00 oltre IVA a norma di legge**.

Con la sottoscrizione del presente accordo, la Ditta appaltatrice si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalla Stazione appaltante ai sensi dell'Accordo Quadro stesso entro mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.

La Ditta aggiudicataria non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Stazione appaltante non darà luogo ai contratti attuativi.

Il presente accordo non determina, pertanto, alcun obbligo in capo alla Stazione appaltante ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I servizi di cui ai successivi contratti attuativi non sono pertanto predeterminati nel numero ma saranno individuate dalla Stazione appaltante nel corso dell'Accordo Quadro e, sulla base di relativi fabbisogni approvati, all'importo dei servizi verrà applicato il prezzo risultante dall'offerta economica presentata.

Trattandosi di Accordo Quadro il prezzo offerto dall'operatore affidatario, non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che l'importo di Euro € 139.000,00 oltre IVA a norma di legge, rappresenta "l'importo massimo spendibile", nel periodo di durata annuale, dell'Accordo Quadro da parte della Stazione appaltante attraverso i successivi Contratti attuativi che, invero, saranno remunerati con l'applicazione del prezzo offerto dall'impresa.

#### ***Articolo 5 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)***

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

#### ***Articolo 7 –Requisiti di ordine generale***

In ordine alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici e stipula dei contratti pubblici previste dall'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023e s.m.i., si è proceduto ad acquisire la documentazione relativa alla Ditta aggiudicataria attraverso FVOE, conservata agli atti degli uffici.

In ordine agli stati accertati in detti documenti, non sono emerse cause impeditive alla stipulazione dell'Accordo Quadro alla Ditta Exetesis S.r.l. come sopra rappresentata.

#### ***Articolo 8 - Contratti attuativi***

La stazione appaltante provvederà alla emissione di singoli contratti attuativi, in cui verranno indicate le attività da eseguire, unitamente ad ogni altro elemento utile ad identificare la singola prestazione, in conformità alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nell'Accordo Quadro stesso.

I contratti attuativi si concluderanno tramite piattaforma di negoziazione in uso alla Stazione appaltante.

I contratti attuativi non potranno essere emessi qualora sia esaurito l'importo massimo dell'Accordo Quadro applicando il prezzo stabilito nell'offerta economica.

#### ***Articolo 8 – Obblighi dell'Appaltatore***

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo del servizio, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro inclusa ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste ivi incluse quelle derivanti dalla necessità di osservare norme entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo quadro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare esecuzione ai singoli contratti attuativi stipulati pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro.

L'Appaltatore esegue i singoli contratti attuativi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi, l'Appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, anche nel caso in cui lo stesso venga successivamente affidato ad altro operatore economico.

#### *Articolo 9 – Risoluzione, penali e recesso*

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente disciplinare e dai singoli contratti attuativi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del

contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La Stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso la Stazione appaltante provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

#### *Articolo 10 – Cauzione definitiva*

E' stata acquisita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.Lgs 36/2023.

#### *Articolo 11 – Assicurazioni*

La Ditta aggiudicataria, che manleva Spezia Risorse Spa da eventuali danni arrecati a terzi o alle cose per tutta la durata dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a presentare, alla data di sottoscrizione del presente documento, idonee polizze assicurative alla completa copertura assicurativa di seguito richieste:

- **Polizza assicurativa RCT/RCO** nella quale venga indicato che la Stazione appaltante ed i suoi prestatori di lavoro, sono considerati "terzi" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'Art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore;
- **Polizza assicurativa della responsabilità Civile Professionale** a copertura dei servizi oggetto dell'affidamento che dovrà tenere indenne l'aggiudicatario dei danni che lo stesso possa arrecare nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto, a Spezia Risorse Spa (ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi in genere, nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Lettera di richiesta preventivo anche con relativi servizi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali).

Il Sig. Andrea Sanguinetti, nella propria qualità, si impegna inoltre, anche successivamente alla scadenza di dette polizze a comprovare a Spezia Risorse Spa la vigenza e l'efficacia delle coperture assicurative richieste per tutta la durata dell'appalto.

### *Articolo 12 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo*

La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo del contratto attuativo stipulato con cadenza bimestrale a seguito di regolare fattura posticipata. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **M5UXCR1**

Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare il **Codice Identificativo Gara (CIG) derivato** attribuito al singolo Contratto attuativo e comunicato dalla Stazione appaltante, l'assenza o la non corretta indicazione del codice CIG comporterà il rifiuto della fattura.

Ai sensi di quanto previsto dal c. 1, art. 17-ter DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 commi 1 lettera a) e 4 del D.L. 50/2017, per le fatture emesse a partire dal 01/07/2017 inerenti cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta stessa è sempre versata dalla Stazione appaltante.

Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione **“scissione dei pagamenti”**.

Pertanto si precisa che Spezia Risorse Spa liquiderà al fornitore solamente l'importo imponibile al netto dell'IVA.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 deve essere operata una **ritenuta dello 0,50 per cento** sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 125, comma 1, D.Lgs 36/2023 all'effettivo avvio delle prestazioni è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa ai sensi della citata disposizione normativa.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del RUP ai fini della verifica della regolare esecuzione del contratto.

Il RUP provvederà alla liquidazione dei corrispettivi previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

I termini di cui sopra sono interrotti da eventuali richieste di chiarimenti e/o necessità di verifiche sulle prestazioni. Tali verifiche potranno essere effettuate anche congiuntamente a Codesta Ditta.

Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e riconosce che, in difetto di tale notificazione, Spezia Risorse Spa sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla Stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla Stazione appaltante medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane Spa come indicato nella Dichiarazione Unica allegata.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto di cui al successivo articolo.

L'Affidatario non può cedere in alcun modo i crediti maturati o maturandi in esecuzione del contratto.

In caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 la Stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento, come suo obbligo, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. n. 40 del18.01.2008.

### ***Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari***

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

- utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto come comunicato alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.).

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### *Articolo 13 – Disposizioni antimafia*

La validità e l'efficacia dell'Accordo Quadro sono subordinate all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa Antimafia. La stazione appaltante non procederà alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011 in quanto il contratto stipulato prevede un importo inferiore a euro 150.000,00.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

#### *Articolo 14 - Riservatezza e trattamento dei dati*

Appartengono e sono di competenza esclusiva delle Amministrazioni appaltanti i dati, le informazioni, gli atti e i documenti acquisiti e trattati a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento in relazione alla gestione delle entrate utilizzando i sistemi informativi oggetto del presente Accordo. Le Stazioni appaltanti sono titolari del trattamento dei citati dati in quanto determinano le finalità e i mezzi di trattamento. Su richiesta delle stesse, la Ditta appaltatrice si impegna pertanto a mettere a disposizione delle Stazioni appaltanti in qualsiasi momento e comunque al termine dell'appalto, i citati dati, informazioni, atti e documenti. Le informazioni saranno messe a disposizione delle Amministrazioni appaltanti con le modalità e nei formati digitali indicati da queste ultime entro lo stretto tempo necessario per il compimento delle operazioni tecniche. Il mancato adempimento alla richiesta costituisce grave violazione del presente Accordo, costituisce causa legittimante l'azione di risoluzione dello stesso e la richiesta di risarcimento dei danni, fermo rimanendo la facoltà delle Amministrazioni appaltanti di esercitare ogni altra azione consentita dall'ordinamento a tutela delle proprie prerogative.

La Ditta appaltatrice è tenuta al segreto d'ufficio con riferimento alle informazioni acquisite a qualsiasi titolo nell'adempimento del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto ai sensi per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nel rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento U.E. 2016/679. Pertanto le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità

tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Alle parti e ai propri interessati è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente tra le stesse parti, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22 , rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

Con il presente atto è conferita all'Appaltatore la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati dei quali gli Enti appaltanti sono titolari.

#### ***Articolo 15 –Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto***

Il Responsabile del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la Dott.ssa Michela Imparato in qualità di Responsabile Ufficio Servizi di Staff di Spezia Risorse S.p.A.

#### ***Articolo 16 –Codice etico e di comportamento***

La Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento e Modello di Organizzazione ex D.Lgs231/01 - Piano di Prevenzione della Corruzione consultabile sul sito web [https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/documenti/codice-etico-spezia-risorse\\_2021.pdf](https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/documenti/codice-etico-spezia-risorse_2021.pdf) che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Spezia Risorse Spa avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

#### ***Articolo 17 – CCNL applicato***

Il CCNL applicato al presente contratto di Accordo Quadro è il CCNL H011 del Terziario – Confcommercio.

**Articolo 18 - Foro competente**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale della Spezia.

**Articolo 19 – Clausola finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa esplicito rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle leggi e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente contratto di Accordo Quadro, stipulato nella forma della scrittura privata semplice sottoscritta digitalmente, viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo per euro 40, tramite mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)" prot. n. 25120315001812314 del 03/12/2025, con indicazione del codice tributo "1573", ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 secondo il valore dell'appalto (massimo spendibile pari ad euro 139.000,00) come indicato all'allegato I.4.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) unitamente agli atti e documenti allegati in file unico PDF/A comprensivo del corpo del testo ed allegati.

La Spezia li 11/12/2025

**per Spezia Risorse S.p.A.      Il Direttore Generale .....**

**per Exetesis S.r.l.                      Il Legale Rappresentante .....**

Ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato in ordine agli articoli: 1) Disposizioni generali e oggetto; 9) Risoluzione, penali e recesso; 13) Disposizioni Antimafia; 14) Riservatezza e trattamento dei dati;15) Foro Competente.

**Per Spezia Risorse S.p.A.                    Il Direttore Generale .....**

**Per Exetesis S.r.l.                            Il Legale Rappresentante.....**